

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2198 del 23/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, STRADA AI DOSSI DI LE MOSE N. 5/7, IN FAVORE DELLA DITTA LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "STAMPA".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2321 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, STRADA AI DOSSI DI LE MOSE N. 5/7, IN FAVORE DELLA DITTA LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "STAMPA".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. n. 192600 del 21/11/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 2305040 del 24/12/2025 (pratica Sinadoc 39603/2025), presentata dal procuratore della ditta GRAFICHE LAMA SRL (P.I./C.F. 00174720334), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "stampa" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada ai Dossi di Le Mose n. 5/7, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, questo Servizio, con nota prot. n. 231082 del 29/12/2025, ha richiesto la documentazione a completamento per quanto concerne la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 4993 del 13/01/2026 è stata acquisita la documentazione a completamento relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 7483 del 15/01/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 10186 del 20/01/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 21042 del 03/02/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e di valutazione istruttoria;
- in particolare, poiché, a seguito di verifica della visura camerale, è stata riscontrata la cancellazione dal Registro Imprese CCIAA dell'Emilia della ditta "GRAFICHE LAMA SRL" per fusione mediante incorporazione nella ditta subentrante/incorporante **LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL** (CF e P.IVA 11210310154), con la suddetta nota prot. n. 21042/2026 è stato chiesto di produrre una dichiarazione congiunta di subentro della ditta LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL nell'istanza di AUA in corso (Sinadoc n. 39603) ed è stato altresì richiesto di trasmettere l'atto Notarile relativo alla fusione mediante incorporazione della ditta incorporata "GRAFICHE LAMA SRL" nella ditta incorporante "LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 34711 del 24/02/2026 sono state acquisite le integrazioni richieste, comprensive della dichiarazione congiunta di subentro, nell'istanza in corso, della ditta LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL e dell'atto di "fusione mediante incorporazione", redatto da Notaio in Milano in data 16/12/2025 (Repertorio n. 14984- Raccolta n. 6995, registrato all'Agenzia delle Entrate il 17/12/2025 Serie 1T);
- la visura camerale della ditta LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL conferma la presenza dell'Unità locale PC/1 in Piacenza, Strada ai Dossi di Le Mose n. 5/7;
- con nota prot. n. 38354 del 27/02/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stata richiesta ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 35928 del 03/03/26, assunta al prot. ARPAE n. 39231 in pari data, il Comune di Piacenza ha richiesto la documentazione aggiornata in ordine alla matrice "impatto acustico" per la ditta "LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL";
- con nota prot. n. 41779 del 05/03/2026 è stata chiesta alla ditta la documentazione in ordine alla matrice "impatto acustico" di cui alla suddetta nota prot. n. 35928/2026 del Comune di Piacenza;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 52525 del 20/03/2026, la ditta "LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL" ha prodotto la documentazione richiesta per le matrici "emissioni in atmosfera" e "Impatto acustico";
- con nota prot. n. 62167 del 03/04/2026 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, l'ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni

partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con la suddetta nota acquisita al prot. ARPAE n. 52525 del 20/03/2026 la ditta "LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL" ha trasmesso la relazione denominata "Previsione di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 36676 del 07/04/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 62985 del 07/04/2026;
- nota prot. n. 63811 del 09/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 64601 in pari data, con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 66639 del 13/04/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL** (CF/PIva 11210310154), con sede legale in Milano, Via Giuseppe Compagnoni n. 1, per l'attività di "stampa" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada ai Dossi di Le Mose n. 5/7;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL** (CF/PIva 11210310154), con sede legale in Milano, Via Giuseppe Compagnoni n. 1, per lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada ai Dossi di Le Mose n. 5/7, relativamente all'attività di "stampa" che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati

sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari **a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 39603-25 (Attività istruttoria n. 13 del 21/04/2026)
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. (C.F. 11210310154) - Attività di "stampa"- Stabilimento sito in Comune di Piacenza strada ai Dossi di Le Mose n. 5/7
DESCRIZIONE
<p>Dalla documentazione prodotta emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le emissioni sono correlate alla attività di stampa effettuata con due macchine da stampa off-set HEIDELBERG a 5 colori ed a 6 colori; ● l'input di COV è pari a 14181 kg/anno; ● la macchina da stampa HEIDELBERG a 5 colori genererà le seguenti emissioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ E1: derivante dal raffreddamento del forno, utile per favorire l'adesione degli inchiostri sui supporti di stampa (carta, plastica) attraverso lampade IR con la potenziale presenza di composti organici volatili nel flusso emissivo; ○ E2: derivante dall'aspirazione a fine tunnel di stampa dove avviene l'applicazione dell'antiscartino utile per l'asciugatura dell'inchiostro; ○ E3A/E3B: a presidio della sezione dove avviene l'aspirazione per le acque di bagnatura composte da ISO SPEED diluito in acqua; la canalizzazione nel suo percorso si suddivide in due differenti punti di emissione (A e B); ○ E4: derivante dall'aria generata dai compressori e turbine del vuoto collegate alla macchina da stampa; ○ E10: derivante dal castello di stampa e dall'uscita della linea; ● la macchina da stampa HEIDELBERG a 6 colori genererà le seguenti emissioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ E5: derivante dall'aria generata dai compressori e turbine del vuoto collegate alla macchina da stampa; ○ E6: derivante dall'aria di raffreddamento del gruppo frigo connesso alla macchina da stampa; ○ E7: derivante dall'aspirazione a fine tunnel di stampa dove avviene l'applicazione dell'antiscartino utile per l'asciugatura dell'inchiostro; ○ E8: derivante dall'aspirazione a fine tunnel di stampa dove avviene l'applicazione dell'antiscartino utile per l'asciugatura dell'inchiostro; ○ E9: derivante dal raffreddamento del forno, utile per favorire l'adesione degli inchiostri sui supporti di stampa (carta, plastica) attraverso lampade IR con la potenziale presenza di composti organici volatili nel flusso emissivo; ○ E11: derivante dal castello di stampa e dall'uscita della linea; ● le emissioni E1 ed E9 hanno la funzione di convogliare in atmosfera esclusivamente l'aria calda in uscita dal locale tecnico a presidio delle lampade a infrarossi presenti presso le macchine da stampa e non gli effluenti derivanti dalle operazioni di asciugatura della stampa che invece saranno aspirati e convogliati in atmosfera dalle emissioni E2 ed E10 per la macchina a 5 colori e dalle emissioni E7, E8 ed E11 per la macchina da stampa a 6 colori; ● l'attrezzatura identificata con il n. 30 in planimetria indica la macchina da stampa HEIDELBERG a 2 colori, la quale non risulta essere presidiata da impianto di aspirazione in atmosfera. Tale macchinario opera esclusivamente su supporti in carta e viene utilizzata a necessità per particolari commesse (circa il 3% della produzione, vedi punto 1) operando in circa 2/3 giorni al mese con l'utilizzo di inchiostri alimentari privi di COV e con utilizzo di quantità limitate dei prodotti B-MATIC WASH e ISO SPEED contenenti COV, inoltre la posizione del macchinario a centro ambiente renderebbe complicata la convogliabilità delle emissioni; ● le operazioni di pulizia e lavaggio delle macchine da stampa vengono effettuate con il solvente B-MATIC WASH. Il sistema a ciclo chiuso e prevede la distribuzione del solvente di lavaggio andando ad inumidire un panno a rullo, che a sua volta, per frizione, pulisce il caucciù utilizzato per la stampa offset. Questi panni a rullo sono presenti all'interno del gruppo stampa per ogni colore che è possibile stampare (nella macchina a 6 colori ci saranno 6 rulli per la pulizia, mentre nella macchina a 5 colori ve ne saranno 5). Tale operazione è svolta al momento di cambiare la tipologia di commessa che prevede una modifica della lavorazione e a fine giornata lavorativa, sono stimate circa 2/3 lavaggi al giorno. Il liquido rimane in circolo all'interno del macchinario di stampa e in parte viene assorbito dai panni a rullo che lo trasferiscono sul caucciù di stampa provvedendo alla loro pulizia ed in parte rimane a contatto con i primi fogli che vengono stampati; ● le canalizzazioni delle aspirazioni evidenziate in planimetria sono a presidio delle varie sezioni lungo le macchine da stampa con locali cabinati, pertanto i punti di captazione degli inquinanti sono collocati in

locali chiusi (ricambio aria locale tecnico lampade IR, acque di bagnatura, ricambio aria locale tecnico pompe vuoto) oppure lungo il tunnel di stampa (antiscartino, castello di stampa e uscita linea);

- viene esclusa la possibilità di formazione di emissioni diffuse dalla taglierina, dalla fustellatura e dai trapani per la foratura della carta;
- è presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 RICAMBIO ARIA LOCALE TECNICO LAMPADE IR - TUNNEL DI STAMPA 5 COLORI

Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E2 ANTISCARTINO - TUNNEL DI STAMPA 5 COLORI

Portata massima	2600	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3A ACQUE DI BAGNATURA - TUNNEL DI STAMPA 5 COLORI

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

EMISSIONE N. E3B ACQUE DI BAGNATURA - TUNNEL DI STAMPA 5 COLORI

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

EMISSIONE N. E4 RICAMBIO ARIA LOCALE TECNICO POMPE VUOTO - TUNNEL DI STAMPA 5 COLORI

Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E5 RICAMBIO ARIA LOCALE TECNICO POMPE VUOTO - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E6 ACQUE DI BAGNATURA - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

EMISSIONE N. E7 ANTISCARTINO ZONA 1 - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Portata massima	2600	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 ANTISCARTINO ZONA USCITA TUNNEL - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Portata massima	2600 Nm ³ /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 RICAMBIO ARIA LOCALE TECNICO LAMPADE IR - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E10 CASTELLO DI STAMPA E USCITA LINEA - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONE N. E11 CASTELLO DI STAMPA E USCITA LINEA - TUNNEL DI STAMPA 6 COLORI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³
--	------------------------

1. Deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse, in particolare durante le operazioni di pulizia della macchina da stampa non presidiata da aspirazione;
2. **Contestualmente alla trasmissione dei monitoraggi di messa a regime di cui al punto 27), deve essere trasmesso un progetto che analizzi la fattibilità dell'installazione di un impianto di distillazione per ridurre i consumi dei prodotti contenenti solventi;**
3. Il gestore non deve superare un consumo annuo di prodotti per stampa (vernici, alcool additivo, prodotto per pulizia e inchiostri) complessivamente pari a 90000 kg/anno per un input massimo di COV pari a 14200 kg/anno;
4. Le ore di funzionamento degli impianti (compresa la macchina da stampa non presidiata da aspirazione), i consumi giornalieri dei prodotti per stampa (vernici, alcool additivo, prodotto per pulizia e inchiostri) distinti per macchina da stampa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
5. **Entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
6. I camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e i camini di E1, E2, E3A, E3B, E6, E7, E8, E9, E10 e E11 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
7. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali

a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

8. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
9. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
10. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
11. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
12. Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E6 e l'obbligo di effettuare monitoraggi in sede di messa a regime stabilito al punto 29), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
13. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3A, E3B, E6, E7, E8, E10 ed E11 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità suindicate;
14. Le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
15. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
16. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
17. Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
18. Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
19. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

20. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
21. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
22. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
23. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
24. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
25. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
26. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
27. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi:
 - ad almeno **tre monitoraggi di E2, E3A, E3B, E6, E7, E8, E10, E11** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime; **un monitoraggio di E2, E3A, E3B, E6, E7, E8, E10 ed E11 dovrà essere svolto durante le operazioni di lavaggio;**
 - ad almeno **tre monitoraggi di E1 ed E9** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime,

miranti alla determinazione della portata e dei composti organici volatili espressi come COT. Si fa riserva di stabilire specifici limiti per tali emissioni sulla base dell'esito di tali monitoraggi;

28. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
29. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
30. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
31. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono essere in lingua italiana e rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 52525 del 20/3/2026.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.